

Collocamento Mirato Disabili
INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONE DISABILI
A PARTIRE DALL'ANNO 2008

(Art. 13 Legge 68/99, come sostituito dalla legge 247/2007)

	Assunzione disabile con riduzione tra 67% e 79% o minorazioni ascritte dalla 4 ^a alla 6 ^a cat.	Assunzione disabile con riduzione tra 80% e 100% o minorazioni ascritte dalla 1 ^a alla 3 ^a cat. Ex Dpr 915/78 o con handicap intellettuale e psichico	Trasformazione posto lavoro
Condizioni per l'accesso al contributo	<ul style="list-style-type: none"> a) sottoscrizione convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 b) assunzione disabile con contratto di lavoro a tempo indeterminato c) richiesta di contributo presentata dall'azienda d) permanenza del rapporto di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> a) sottoscrizione convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 b) assunzione disabile con contratto di lavoro a tempo indeterminato c) richiesta di contributo presentata dall'azienda d) permanenza del rapporto di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> a) sottoscrizione convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 b) assunzione disabile con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con riduzione superiore al 50% c) richiesta di contributo presentata dall'azienda d) permanenza del rapporto di lavoro
Misura del contributo	Massimo 25% del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore	Massimo 60% del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore	Rimborso forfettario spese sostenute

N.B. Gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro che, pur non obbligati, assumono disabili con le condizioni e nei limiti sopradescritti.